

PROVINCIA DI COMO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

INDICE

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Costi del servizio
- Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio
- Articolo 4. Durata del servizio
- Articolo 5. Stipula del contratto
- Articolo 6. Cauzione definitiva
- Articolo 7. Obblighi dell'affidatario del servizio
- Articolo 8. Obblighi in materia di tutela ambientale
- Articolo 9. Obblighi verso il personale dipendente
- Articolo 10. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
- Articolo 11. Divieti
- Articolo 12. Responsabilità e assicurazione
- Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso
- Articolo 14. Controllo e mantenimento dei requisiti
- Articolo 15. Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto
- Articolo 16. Condizioni economiche del contratto e surroga nel diritto al risarcimento del danno della Provincia di Como
- Articolo 17. Rapporti contrattuali
- Articolo 18. Penali
- Articolo 19. Rinvio a norme di diritto vigenti
- Articolo 20. Foro competente

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio in epigrafe, sulle strade di competenza della Provincia di Como interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e presenti sul manto stradale;
- l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio della Provincia - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.);
- delimitazione della zona interessata dall' evento non ricompresi nell'affidamento, così come meglio appresso specificati, fino all'arrivo dei Capi Cantonieri o dei Funzionari del Settore Viabilità della Provincia di Como e/o delle forze dell'ordine e/o dei Vigili del Fuoco;
- ripristino completo del piano viabile attraverso lo spostamento di tutti gli oggetti che a causa dell'incidente riducono il calibro della carreggiata stradale.

Sono esclusi dal contratto gli "INTERVENTI STRAORDINARI", quali :

- trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato, in quantità tale da richiedere la bonifica del territorio;
- recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro e non facilmente allontanabili dalla carreggiata.

Art. 2 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Como.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Qualora il veicolo sia sprovvisto di assicurazione l'incaricato dovrà effettuare il servizio assumendosi i relativi costi.

Ai fini dell'individuazione delle disposizioni legislative applicabili all'appalto in argomento, sulla base della mole degli incidenti verificatisi nell'ultimo triennio lungo la rete stradale provinciale di Como che hanno reso necessario l'intervento di ripristino, si quantifica l'importo dell'appalto in € 180.000,00 (€ 60.000,00 annue).

Attese le caratteristiche del servizio in argomento, strettamente connesse all'organizzazione imprenditoriale degli operatori interessati, alla tipologia di interventi che potranno essere richiesti e alle condizioni locali di volta in volta riscontrabili, non è possibile una quantificazione preventiva degli oneri di sicurezza. Gli stessi verranno concretamente determinati dall'affidatario e dalla compagnia assicuratrice al momento della definizione dell'intervento.

Quale criterio di selezione delle offerte, viene valutata positivamente l'offerta che garantisce elevati standard di sicurezza delle maestranze impegnate durante le operazioni di ripristino della sicurezza stradale.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade provinciali della Provincia di Como.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5 Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 12;
- versamento degli oneri economici per la stipula del contratto;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente sita in via Borgovico, 148 – Como, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale.

Art. 6 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dall'affidamento.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria provinciale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 180.000,00, (centottantamila virgola zero) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 18.000,00.

Art. 7 Obblighi dell'affidatario del servizio

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'affidatario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per l'intero anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

L'affidatario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa affidataria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 11 Divieti

E' fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'affidatario del servizio;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della concessione del servizio di ripristino, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art.12 Responsabilità e assicurazione

L'affidatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'affidatario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare la Provincia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'affidatario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui l'affidatario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia dichiara all'affidatario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'affidatario del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 14 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino in oggetto, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento.

All'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 15 Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente capitolato d'onori, nel disciplinare di gara, nel bando e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In particolare, l'affidatario dovrà:

1. allestire una Centrale Operativa, o sistema equivalente da descrivere opportunamente con relazione di non più di due cartelle formato A4, con operatore/i dedicato/i al centralino che gestisca/no le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative più prossime ai luoghi di intervento. Tale Centrale Operativa, o sistema equivalente da descrivere opportunamente, deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 gg/anno onde assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate d'intervento;
2. costituire le Unità operative in numero tale che dovrà essere garantito un intervento rapido che si stabilisce non superiore a 45 min. La tempestività dell'intervento dovrà essere dimostrata attraverso la rappresentazione grafica dei centri operativi che si intende dislocare sul territorio della Provincia di Como, assumendo una velocità media di percorrenza pari a 35 km/h; ciascuna Unità operativa, come minimo, dovrà essere composta da almeno n. 2 operatori (dei quali n. 1 con mansioni di caposquadra) e da n.1 automezzo idoneamente attrezzato per l'espletamento delle attività richieste;
3. predisporre per ciascun intervento apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, l'affidatario per ciascuna richiesta d'intervento dovrà inviare alla Provincia di Como una e-mail certificata, indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori; per ogni intervento eseguito dovrà inviare alla Provincia una e-mail certificata di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo di deposito;

4. realizzare una Banca Dati che permetta di immagazzinare tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 48 del primo giorno lavorativo successivo alla data dell'intervento stesso, una scheda contenente:
 - a. informazioni sulla localizzazione dell'intervento:
 - i. - data e ora della chiamata,
 - ii. - data e ora d'inizio intervento,
 - iii. - data e ora di fine intervento,
 - iv. - località (SP, Comune, direzione - coordinate GPS),
 - b. informazioni sulla tipologia dell'intervento:
 - i. - le foto prima e dopo l'intervento,
 - ii. - il numero e il nominativo degli operatori intervenuti,
 - iii. - targa del mezzo impiegato per l'intervento,
 - iv. - il nominativo dei dipendenti (funzionario, capo cantoniere, cantoniere, ...) di Provincia di Como eventualmente intervenuti e/o dei rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti
 - v. - la descrizione degli interventi effettuati (anche utilizzando voci predefinite, specificando se è stata necessaria l'aspirazione dei liquidi);
 - vi. - l'estensione della superficie trattata;
 - vii. - se il ripristino delle condizioni di sicurezza è necessario a causa di incidente stradale o altro;
 - viii. - se è stato individuato il responsabile;
 - c. in caso di incidente stradale:
 - i. - il numero dei veicoli coinvolti
 - ii. - le targhe dei veicoli coinvolti
 - iii. - il numero delle persone ferite/decedute
 - iv. - il verbale redatto dagli organi di Polizia e/o dai cantonieri di Provincia di Como
 - d. documentazione tracciato procedura smaltimento rifiuti;
5. il concessionario dovrà comunicare semestralmente gli importi liquidati dalle Compagnie assicurative, accorpati per tipologia di intervento; tali dati saranno oggetto di analisi e di valutazione da parte dell'Amministrazione provinciale al fine, altresì, di consentire una ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di gestione della rete stradale.

Inoltre, il Data Base dovrà:

- consentire l'accesso, tramite identificativo e password, ai dipendenti provinciali che verranno successivamente indicati,
- essere duplicato in caso di richiesta e alla cessazione del contratto,
- essere cancellato, a cura dell'affidatario, alla cessazione del contratto,
- essere "in chiaro" in modo da garantire la massima accessibilità e l'eventuale modifica della copia di proprietà della Provincia di Como,
- essere accessibile solamente per gli usi legati al presente servizio e garantire il rispetto delle norme in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in armonia con il Sistema di Gestione della Privacy in vigore presso la Provincia di Como.

Nessun costo sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, rimanendo così l'onere a totale carico dell'affidatario.

Gli operatori impiegati dall'affidatario dovranno svolgere gli interventi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, mediante:

- "pulitura" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- "lavaggio" della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- "smaltimento" dei materiali recuperati.
- "esecuzione" - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio della Provincia - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.), nel pieno rispetto della vigente normativa per il materiale da impiegare.

Le predette attività saranno svolte con il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 testo unico sull'Ambiente, nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal vigente art. 21 del Codice della Strada, dal D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo", dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, nonché di tutta la normativa per il materiale da impiegare (marcatura CE dei prodotti, etc.).

Almeno n. 1 degli operatori di ciascuna Unità Operativa dovrà avere la funzione di preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/2008, e dovrà aver ricevuto una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure previste dal Decreto Interministeriale siglato il 4 marzo 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 161, comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai rischi che saranno successivamente analizzati dal Piano Sostitutivo della Sicurezza che l'impresa affidataria dovrà redigere prima della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 96, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al citato Decreto Interministeriale siglato il 4 marzo 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 161, comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 16 Condizioni economiche del contratto e surroga nel diritto al risarcimento del danno della Provincia di Como

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 163/06, l'emolumento economico spettante all'affidatario per tutti gli interventi eseguiti nei modi e tempi di cui al presente Capitolato, sarà corrisposto esclusivamente mediante la surroga nel diritto al risarcimento del danno vantato dalla Provincia di Como nei confronti delle Compagnie di assicurazione, garanti dei soggetti danneggiati. Sarà, pertanto, onere dell'affidatario agire avverso le Compagnie assicurative al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati all'Amministrazione provinciale da parte dei loro assicurati. Ne segue che l'affidatario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti della

Provincia per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.

A tal riguardo, la Provincia di Como, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale interessata dal sinistro, con espresso atto di surroga (modello allegato sub n. 1 al presente Capitolato), autorizza l'affidatario a:

- intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro (ex art. 2054 C.C.) nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;

- denunciare il sinistro alle Compagnie di Assicurazione interessate;

- trattarne la liquidazione, sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi, nei limiti sopra indicati, l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente;

- acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri redatti dalle Forze di Polizia;

In ultimo, si chiarisce che, in caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, o in caso in cui l'utente civilmente responsabile dell'evento dannoso intervenga in proprio o tramite terzi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione Provinciale o al cittadino. In quest'ultimo caso l'affidatario è esonerato da eventuali responsabilità civili e penali per intervento eseguito a non perfetta regola d'arte.

Si ribadisce che trattandosi dell'affidamento di un servizio, l'operatore si assume concretamente i rischi economici della gestione del servizio.

Art. 17 Rapporti contrattuali

L'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia per iscritto all'atto della firma del contratto.

In particolare, tale Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore dovrà:

a. vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;

b. operare quale interfaccia unica verso la Provincia per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale;

c. detenere poteri di delega all'interno dell'azienda tali da risolvere le potenziali criticità durante tutta la durata del contratto;

L'affidatario s'impegna, altresì, a programmare e organizzare con la Provincia incontri periodici, almeno trimestrali, monitorare l'andamento del servizio e verificare qualità e quantità degli interventi al fine introdurre eventuali miglioramenti.

Parimenti, la Provincia procederà, salvo diverse disposizioni, a nominare un Direttore dell'Esecuzione in conformità a quanto sancito dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010 il quale avrà l'onere di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

In particolare ai sensi dell'art. 301 del citato D.P.R. 207/2010 il Direttore dell'Esecuzione dovrà:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante

- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali

- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 18 Penali

La Provincia di Como procederà all' applicazione di penali a carico dell'affidatario nei seguenti casi:

1) mancata risposta alle chiamate d'intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- penale di 300 euro;
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

2) ritardo sul tempo di intervento indicati in sede di offerta, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: penale di 300 euro;
- superiore a 1 ora e inferiore a 3 ore, penale di 500 euro;
- superiore a 3 ore, penale di 1.000 euro
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

3) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- contestazione formale per le prime tre infrazioni consecutive rilevate;
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

4) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente capitolato sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- per ogni infrazione: penale di 1.000 euro;
- tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

5) mancata o incompleta compilazione della banca dati

- contestazione formale per le prime tre infrazioni consecutive rilevate;
- oltre le 3 infrazioni, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

6) mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;

- dopo la terza segnalazione si considererà grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006

Le eventuali disfunzioni e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'affidatario per iscritto. L'affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette contro deduzioni non siano accoglibili a giudizio della

- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 18 Penali

La Provincia di Como procederà all' applicazione di penali a carico dell'affidatario nei seguenti casi:

1) mancata risposta alle chiamate d'intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- penale di 300 euro;
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

2) ritardo sul tempo di intervento indicati in sede di offerta, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: penale di 300 euro;
- superiore a 1 ora e inferiore a 3 ore, penale di 500 euro;
- superiore a 3 ore, penale di 1.000 euro
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

3) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- contestazione formale per le prime tre infrazioni consecutive rilevate;
- saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006 un numero di infrazioni superiore a 3.

4) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente capitolato sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- per ogni infrazione: penale di 1.000 euro;
- tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

5) mancata o incompleta compilazione della banca dati

- contestazione formale per le prime tre infrazioni consecutive rilevate;
- oltre le 3 infrazioni, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

6) mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale:

- dopo la terza segnalazione si considererà grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006

Le eventuali disfunzioni e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'affidatario per iscritto. L'affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette contro deduzioni non siano accoglibili a giudizio della

Provincia ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Provincia provvederà a incamerare dall'apposito deposito cauzionale di cui all'art. 6.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 19 Rinvio a norme di diritto vigenti


Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alla Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 20 Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Como.

Como, 08 FEB. 2016

IL Dirigente del settore viabilità



.....